

N. 06525/2014 REG.PROV.CAU.

N. 14853/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14853 del 2014 proposto dalla società Clear Channel Affitalia Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Carbone, Ombretta Apperti, Ruggero Frascaroli e Andrea Frascaroli, ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 46, presso lo studio legale Frascaroli;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi, dell'Avvocatura capitolina, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti di

società Sci Società Concessioni Internazionali Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti: A) deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, pubblicata dall'11 al 25 agosto 2014, e successivamente modificata e ripubblicata dal 19 settembre al 3 ottobre 2014, recante «modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006, riguardante il Regolamento comunale recante norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: a) i verbali della IX Commissione capitolina permanente relativi all'iter di approvazione dell'impugnata deliberazione; B) deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 49 del 30 luglio 2014, pubblicata dall'11 al 25 agosto 2014, nella parte in cui viene disposta la modifica dei formati dei mezzi e degli impianti pubblicitari gestiti dalla società ricorrente; C) le note prot. n. LR/BG 61384 del 23 settembre 2014 e prot. n. 62042 del 25 settembre 2014, a firma del dirigente della Direzione Attività Economiche e Produttive di deliberazione; D) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che sussiste l'allegato pregiudizio solo limitatamente alla nuova previsione dell'art. 34, comma 1-ter, del Regolamento nella parte in cui fissa al 31 gennaio 2015 il termine per la conversione degli impianti pubblicitari in formato 4x3;

CONSIDERATO che, ad un primo esame, appare supportato dal *fumus boni iuris* solo il motivo di ricorso incentrato sulla brevità del termine previsto per la conversione degli impianti pubblicitari in formato 4x3;

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede, sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare solo limitatamente alla fissazione al 1° gennaio 2015 del termine per la conversione degli impianti pubblicitari in formato 4x3, che si proroga fino alla data del 20 maggio 2015, qui fissata per la trattazione del merito del ricorso;

CONSIDERATO che, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda cautelare, sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 20 maggio 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)